

PRONUNCIA DELLA CCEPS SUI GRUPPI D'ACQUISTO

# Sanzionabile la corsa al ribasso nelle offerte veterinarie

La Commissione centrale delle professioni veterinarie ha dato ragione all'Ordine: quella pubblicità è illecito procacciamento della clientela

di Maria Giovanna Trombetta  
Avvocato Fnovi

**N**egli scorsi mesi la Fnovi è intervenuta più volte denunciando le criticità legate alla prassi di offrire prestazioni mediche veterinarie dai siti di "gruppi di acquisto" a prezzi scontatissimi. Con una nota<sup>1</sup> indirizzata ai vertici del Ministero vigilante - e condivisa con gli Ordini provinciali - la Federazione aveva riassunto e denunciato in un documento le criticità registrate nella convinzione che il fenomeno della corsa al ribasso degli onorari andasse sradicato alla base e auspicando la presenza sul territorio di professionisti con una piena consapevolezza dell'importanza del loro ruolo e del loro agire.

La Fnovi aveva quindi invitato gli Ordini a vigilare su quanto di loro competenza e a rendersi parte diligente nel "supportare la Professione che si adopera, investe e lavora per migliorare la qualità delle prestazioni mediche veterinarie in qualunque campo di attività, per la visibilità e credibilità di una professione che si occupa di

salute degli animali e di salute pubblica". Il dibattito registratosi all'interno della categoria aveva poi indotto il Comitato Centrale della Fnovi a licenziare in argomento un nuovo documento<sup>1</sup>.

Il caso che commentiamo è stato recentemente definito dalla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (Cceps - decisione 4/2013 su ricorso 2.24/2012) che è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso promosso da un medico veterinario avverso la sanzione comminatagli dal proprio Ordine di iscrizione che aveva valutato i messaggi pubblicitari apparsi sui siti internet di Groupon e Groupalia in violazione degli art. 54 e 55 del Codice Deontologico in quanto contenevano elementi di poca trasparenza risultando quindi ingannevoli. Principalmente il compenso indicato non veniva valutato commisurato alla difficoltà, alla complessità, alla qualità delle prestazioni oltre che alla competenza e ai mezzi impegnati.

Nella sua valutazione sotto il pro-

filo deontologico, il Consiglio Direttivo non aveva ritenuto di poter accogliere - in merito alla violazione dell'art. 55 CD - la tesi difensiva del proprio iscritto il quale, riferendosi meramente ai costi sostenuti, giudicava congruo l'onorario della prestazione non valutando l'attività intellettuale, che l'incolpato stesso aveva quantificato nella durata di un'ora, e che deve invece considerarsi elemento fondamentale della prestazione professionale stessa.

In merito alla violazione dell'art. 54 CD il Consiglio Direttivo aveva ritenuto che la pubblicità apparsa sui siti dei citati gruppi di acquisto (l'offerta di un profilo renale senza idonea specificazione di quali fossero i parametri di detto profilo o l'offerta generica di un check-up completo per cani e gatti) non fosse trasparente. In particolare non era stato valutato deontologicamente corretto indicare sconti su prestazioni di cui non erano stati specificamente chiariti i costi. Il Consiglio aveva inoltre valutato la pubblicità ingannevole in quanto finalizzata

**“Per l’Ordine il compenso indicato non era commisurato alla prestazione”.**

a stupire il cliente ignaro della reale consistenza di ciò che veniva offerto, al fine di attirarlo presso la propria struttura e quindi, in seguito, fidelizzarlo.

Con ricorso alla Cceps il sanitario aveva dedotto - tra gli altri - l'insussistenza delle infrazioni relative alla congruità degli onorari stante l'annullamento delle tariffe e la possibilità di autonoma determinazione del compenso tra professionista e cliente. Aveva quindi argomentato sull'infondatezza dell'infrazione relativa alla correttezza dei messaggi pubblicitari sostenendo che gli stessi erano trasparenti e certamente non ingannevoli in quanto sui siti internet dopo una sintetica premessa, quale titolo del contenuto successivo, seguiva la specifica delle prestazioni offerte.

La Cceps ha respinto il ricorso e ha richiamato quanto già espresso in passato (decisioni n. 58 e 59 del 29 novembre 2010) a proposito dei minimi tariffari osservando che *“l'intervento del cd. Decreto Bersani ha eliminato la possibilità di stabilire tariffe minime vincolanti per i professionisti, ma non ha superato l'esigenza deontologica che siano definiti compensi sufficienti ad assicurare il decoro della professione, con ciò rafforzando - in assenza di parametri certi - la funzione di vigilanza degli Ordini professionali. Questi, infatti, devono individuare criteri ragionevoli per ritenere sussistenti le infrazioni deontologiche, quali quelle dell'effettuazione delle prestazioni ad un prezzo di gran lunga inferiore ai costi standard quantificati da uno Studio indicativo della Federazione Nazionale”*.

La Cceps ha quindi chiarito che non ogni pratica di riduzione dei

prezzi deve automaticamente collegarsi ad un illecito disciplinare: diversamente verrebbe artificiosamente reintrodotta l'obbligo del rispetto delle tariffe minime.

Il provvedimento disciplinare *“deve basarsi sulla prova che i costi reali delle prestazioni erogate siano superiori al prezzo ri-*

*chiesto dal sanitario e che la qualità delle prestazioni ne risenta effettivamente”*.

Per la Cceps oltre che ingannevole, *“la pubblicità così formulata ... integra l'illecito procacciamento di clientela”*. ●

<sup>1</sup> www.fnovi.it

## NESSUNA TUTELA SULLA CONCORRENZA SLEALE

**I**l Tribunale di Roma ha negato il risarcimento ad un medico libero professionista, vittima di azioni di concorrenza sleale, dichiarando l'inapplicabilità tout court del regime di responsabilità da concorrenza sleale ai rapporti tra liberi professionisti. I Giudici del Tribunale di Roma si sono rifatti ad una sentenza della Cassazione (Sez. III, 13 gennaio 2005, n. 560) in cui si afferma che: **“presupposto giuridico per la legittima configurabilità di un atto di concorrenza sleale è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori** (e la conseguente idoneità della condotta di uno dei due concorrenti ad arrecare pregiudizio all'altro, pur in assenza di danno attuale), **così che la normativa dettata, in materia, dall'art. 2598 c.c. non può ritenersi applicabile ai rapporti tra professionisti** (nella specie, avvocati). La nozione di azienda di cui al n. 3 dell'art. 2598 sopra citato, difatti, coincide con quella di cui al precedente art. 2555, stesso codice, sicché **(pur essendo innegabile che, sotto il profilo meramente ontologico, studi di liberi professionisti siano, di fatto, per personale, mezzi tecnici impiegati e quant'altro, assimilabili ad una azienda) l'intento del legislatore, inteso a differenziare nettamente la libera professione dall'attività d'impresa** (intento confermato, tra l'altro, proprio con riguardo alla professione di avvocato, dal regime delle incompatibilità di cui all'art. 3, comma 1, del r.d.l. n. 1578 del 1933, comprendente, tra l'altro, il divieto dell'esercizio del commercio in nome proprio o altrui, divieto privo di significato se lo studio professionale fosse assimilabile ad un'azienda commerciale) **va interpretato ed attuato nel senso della inapplicabilità tout court del regime di responsabilità da concorrenza sleale ai rapporti tra liberi professionisti**, e ciò in via di interpretazione tanto diretta, quanto analogica, senza che possa, in contrario, invocarsi il disposto di cui all'art. 2105 c.c., funzionale alla disciplina della responsabilità contrattuale del prestatore nei confronti del proprio datore di lavoro ed alla repressione di una fattispecie di concorrenza illecita, laddove l'art. 2598 attiene alla responsabilità extracontrattuale tra imprenditori onde reprimere comportamenti di concorrenza sleale”.